

**LEGGE REGIONALE PUGLIA 24 7
2001, n.15
Modifica alla legge regionale 4 8
1999, n. 24 "Principi e direttive per
l'esercizio delle competenze
regionali in materia di commercio",
già modificata con legge regionale
15 dicembre 2000, n. 27..**

in B.U.R P. n. 111 del 25-7-2001

sommario

Art. 1.
Art. 2.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'Art. 19 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, modificato dall'Art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 27, e' sostituito dal seguente:

"4. Le vendite di fine stagione ovvero saldi devono essere effettuate annualmente in due periodi diversi:

- a) dal 15 gennaio al 15 febbraio successivo;
- b) dal 15 luglio al 15 settembre successivo".

Art. 2.

1. La lettera e) del comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale n. 24/1999 e' soppressa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 2001

FITTO

note
